



**CITTA' DI MONSELICE**  
PROVINCIA DI PADOVA

**NOTA DI AGGIORNAMENTO  
al  
DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2023/2025**

## INTRODUZIONE

La NOTA DI AGGIORNAMENTO al Documento Unico di Programmazione, prevista dal “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, non è un documento obbligatorio.

Diventa necessario procedere alla sua approvazione qualora siano intervenute modifiche organizzative, gestionali o normative nel periodo successivo all'approvazione del DUP, che per il triennio 2023/2025 è avvenuta nella seduta di Consiglio Comunale n. 54 del 28 settembre 2022.

La programmazione, per svolgere appieno le sue funzioni politico-amministrative, economiche e finanziarie, necessita della declinazione in un documento che dia rilievo e chiarezza alle finalità ed obiettivi di gestione, nonché individui le risorse necessarie per il conseguimento delle stesse, tenuto conto della sostenibilità economico finanziaria, sociale ed ambientale.

Di seguito, in particolare, viene inserito un paragrafo di aggiornamento della Sezione Strategica del DUP in argomento, vengono brevemente delineati gli aggiornamenti normativi fin qui intervenuti, come pure vengono riportati quegli aggiornamenti riferiti al Programma Triennale del Fabbisogno del personale 2023/2025 e al Piano Triennale dei lavori pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023.

Viene altresì inserito un ulteriore paragrafo illustrativo delle opere finanziate dal PNRR, sia quelle previste dal Decreto del 30/12/2021 sia quelle inserite successivamente (DM 8/11/2021, L. 160/2019, L. 145/2021).

## AGGIORNAMENTO SEZIONE STRATEGICA DUP

In ordine agli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica riferiti alle opere pubbliche che questa amministrazione intende realizzare nel corso del 2023 e 2024, il punto 5.20 della Sezione Strategica del DUP in argomento, viene modificato ovvero integrato con le opere che seguono.

Per l'anno 2023:

- Complesso Monselice 1 - Edificio Denominato "Saturno";
- Area Fin Pezzani (10.000 mq);
- Area ex lottizzazione Fragose (4.778 mq) una volta ultimate le opere di urbanizzazione;
- Relitti Stradali;
- Appezamento di terreno agricolo sito nel Comune di San Pietro Viminario (1.612 mq);

Per l'anno 2024:

- Immobile “Centro Le Torri” – Sala Biliardo
- “Realizzazione pista ciclopedonale di collegamento con San Bortolo”;
- “Rotatoria incrocio località Costa Monselice / Arquà Petrarca”;
- “Ampliamento Caserma Carabinieri”;
- “Nuovo svincolo dalla SR10 per accesso Palazzetto dello sport di Schiavonia”;
- “Messa in sicurezza incrocio Rivella su SS16 Adriatica”
- “Realizzazione pista ciclopedonale di collegamento a San Cosma”.

## AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Il Parlamento ed il Governo, rispettivamente, con la legge 29.12.2022, n. 197 (**Legge di bilancio 2023**), il Decreto-legge 29.12.2022, n. 198 (**Mille proroghe**) e Decreto-legge 18.11.2022 n. 176 (**Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**) hanno approvato importanti provvedimenti legislativi che interessano anche gli Enti locali. Si segnalano, qui di seguito, le più significative novità sulla

base delle indicazioni fornite anche dalle relazioni di accompagnamento ai provvedimenti, dalla documentazione dei Servizi studi parlamentari e dall'ANCI.

## LEGGE DI BILANCIO

- **art. 1 comma 29** (*Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali*)

È autorizzato per l'anno 2023 un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro, in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

- **art. 1, commi 369-379 e 383** (*Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche e prezziari regionali*)

Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che siano oggetto di procedure di affidamento avviate nel 2023, si dispone la preassegnazione, su base semestrale, di un contributo del 10% a valere sulle risorse del predetto Fondo. Si stabilisce, inoltre, che i prezziari regionali aggiornati infrannualmente possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 e che per le medesime finalità, le regioni, entro 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezziari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

- **art. 1, comma 458** (*Modifiche al Codice dei contratti con nuove disposizioni sulla revisione dei prezzi*)

È integrato il disposto del **comma 6-bis dell'art. 26 d.l. 50/2022** (convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022), ove si prevede che per i contratti aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato applicando i prezziari regionali, stabilendo che tale adozione avvenga non solo in deroga alle specifiche clausole contrattuali. ma anche in deroga al disposto dell'art. 216, comma 27-ter, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), in base al quale ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del Codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina per la revisione dei prezzi contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del precedente Codice (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

È, inoltre, integrato il disposto del **comma 6-ter dell'art. 26 d.l. 50/2022** – ove si prevede l'applicazione della disciplina del citato comma 6-bis anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e non abbiano accesso al «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 – al fine di

stabilire che l'applicazione in questione avviene in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), in base al quale per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi regionali, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Il **comma 6-ter** viene inoltre modificato al fine di precisare che gli appalti di lavori a cui si fa riferimento non sono quelli i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ma quelli aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022.

Ulteriori modifiche sono apportate all'**art. 26 del d.l. 50/2022**:

- è stato modificato il **comma 8**, al fine di chiarire che la disposizione circa l'utilizzo dei prezzi aggiornati dalla stazione appaltante si applica in relazione agli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 e non a quelli già aggiudicati ovvero efficaci dalla data di entrata in vigore del decreto;
- è modificato il **comma 12** del medesimo articolo 26 al fine di prevedere l'estensione di un anno (fino al 31 dicembre 2023) dell'applicazione dell'incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate fino al 31 dicembre 2023 in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. le cui opere sono in corso di esecuzione;
- infine, si modifica il **comma 13** sempre dell'articolo 26 che relativamente alle istanze presentate e all'utilizzo effettivo delle risorse, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Tale termine viene esteso di un anno prevedendo il triennio 2022-2024.

- **art. 1, commi 479-482 (*Fondo ciclovie urbane intermodali*)**

È istituito un Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali con una dotazione di 2 milioni per il 2023 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

- **art. 1, commi 611-612 (*Fondo per il turismo sostenibile*)**

I beneficiari degli interventi che si propongono con il Fondo sono enti locali e gestori di trasporto destinato a fini turistici (anche nella forma del partenariato pubblico/privato); pertanto, nessuna azione finanziata con il fondo unico nazionale per il turismo FUNT mostra profili di sovrapposibilità. Destinatari di una quota di

risorse aggiuntive introdotte dal cd. d.l. Sostegni-ter sono unicamente gli autobus coperti, solo allo scopo precipuo di sostenerli a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia di Covid-19.

- **art. 1, comma 775 (*Avanzo libero enti locali e differimento termine approvazione bilanci*)**

È consentito agli enti locali, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Inoltre, si differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023.

- **art. 1, comma 776-778 (*Sicurezza urbana*)**

Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinati le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri per il riparto delle risorse del fondo, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
- b. indice di delittuosità del comune;
- c. incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

Nell'ambito del riparto delle risorse il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo convergenza Italia.

- **art. 1, commi 779-780 (*Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni*)**

Al fine di favorire gli investimenti sono incrementati i contributi a favore degli enti locali di 50 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, previsti dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle

strade.

Inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi.

- **art. 1, commi 781-784 (*Misure in favore dei comuni*)**

Sono previste varie misure in favore dei **comuni**:

- è esclusa l'applicazione della sanzione prevista dal TUEL per gli enti locali in situazione di criticità finanziaria che, per l'anno 2022, non riescano a garantire la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale, consistente nella decurtazione dell'1 per cento delle entrate correnti come risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti;
- è disposto, in deroga all'articolo 222 del TUEL, di estendere l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali;
- è prorogato dal 15 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023 il termine ultimo per la sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana in disavanzo, a cui è subordinato l'erogazione del contributo previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno (commi 567-5729, Legge n. 234/2021), nonché proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la prima verifica dell'attuazione dell'accordo medesimo.

- **art.1, comma 785 (*Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid*)**

La norma interviene sulle modalità per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali nel biennio 2020 e 2021 - che ha consentito agli enti, sulla base di periodiche certificazioni, di beneficiare dei contributi del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (c.d. Fondone Covid) - ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

In particolare, si prevede l'adozione entro la data del 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che individui i criteri e le modalità per la predetta verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica.

- **art. 1, commi 789-790** (*Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità*)

La norma novella l'articolo 255 del TUEL stabilendo che le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali debbano essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto, e non della gestione dell'Organo straordinario di liquidazione. Si prevede il finanziamento per 2 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, destinandoli a favore dei comuni fino a 35 mila abitanti che hanno il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023. La Relazione tecnica di accompagnamento afferma che la norma in esame è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OSL (organismo straordinario di liquidazione).

- **art. 1, comma 815** (*Proroga occupazione del suolo pubblico per il settore della ristorazione*)

La norma proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione, strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti.

- **art. 1, comma 820** (*Incremento Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori*)

La norma incrementa il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori di 1 milione di euro a decorrere dal 2023, al fine di consentire agli enti locali di incrementare le iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rafforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente e in favore degli amministratori locali che hanno subito atti intimidatori connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali.

- **art. 1, commi 822-823** (*Utilizzo quote di avanzo vincolato*)

La norma autorizza le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni e alle opere del PNRR e del piano complementare e quelle relative a economie di investimenti già conclusi. Le risorse svincolate, sono utilizzate da ciascun ente per:

- a. la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario;
- b. la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
- c. contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

Le somme svincolate e utilizzate per le suddette finalità devono essere comunicate all'amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative della norma sono demandate ad un decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

- **art. 1, comma 898 (*Disposizioni in materia di distacco o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico*)**

La disposizione modifica l'articolo 19 (Gestione del personale) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico delle disposizioni concernenti le partecipazioni degli enti locali, laddove, dopo il comma 9, si aggiunge il comma 9-bis in cui si prevede che al personale delle società pubbliche e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del PNRR si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 (Distacco) del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026.

#### DECRETO MILLEPROROGHE

Il provvedimento riporta disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, prorogando i termini:

- in materia di pubbliche amministrazioni, in materie di competenza del Ministero dell'interno,
- in materia economica e finanziaria, di salute, di istruzione e merito, università e ricerca, cultura, giustizia,
- in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della difesa,
- in materia di agricoltura, sport, editoria,
- nonché in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania.

In particolare, si segnalano nell'interesse degli enti locali:

- **art. 1 (*Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni*)**

La proroga prevista al **comma 19** è necessaria per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni dei servizi sociali comunali, e in particolare della **presa in carico dei beneficiari degli interventi da parte degli assistenti sociali**, e della salvaguardia della relazione tra assistente ed assistito. Il **comma 20** riguarda l'introduzione da parte del legislatore, con l'articolo 13-ter del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, di un **regime differenziato di inconferibilità e incompatibilità per i componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, cui possono dunque essere conferiti



incarichi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013 fino al 31 dicembre 2022. La disposizione che proroga tale termine al 31 dicembre 2023 ha la finalità di eliminare la disparità di trattamento per i componenti degli organi elettivi dei comuni che procedano ad elezioni nel 2023.

- **art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)**

Al **comma 1** la norma proroga al 30 giugno 2023 il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2022, previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, per la **presentazione della dichiarazione IMU** da parte degli enti non commerciali, relativa all'anno 2021. Tale proroga si rende necessaria in quanto il modello dichiarativo, che deve recepire le novità in tema di «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*», e successive modifiche, è in via di ultimazione e, conseguentemente, sarà disponibile per i contribuenti solo a partire dai primi mesi dell'anno 2023, diversamente da quanto è accaduto per il modello dichiarativo IMU 2021 – enti commerciali e persone fisiche (di cui al comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019), approvato con decreto del direttore generale delle finanze del 29 luglio 2022.

- **art. 4 (Proroga di termini in materia di salute)**

La disposizione che prevede la proroga dei contratti di lavoro flessibile già in essere è in linea con l'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, ai sensi del quale, fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda i seguenti requisiti: risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Pertanto, **la proroga in esame costituisce la base normativa per consentire la possibilità, anche per coloro che hanno maturato il requisito dei trentasei mesi, di partecipare alla stabilizzazione** di cui al richiamato decreto legislativo n. 75 del 2017.

- **art. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito)**

Con i commi 5 e 6 si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per **l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio** e al 31 dicembre 2024 quello per **l'adeguamento degli edifici e i locali adibiti ad asilo nido**. Inoltre, la norma dispone la soppressione del termine del 31 dicembre 2021 per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, volto a definire le misure gestionali di mitigazione del rischio nelle more dell'adeguamento complessivo degli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido.

## **MISURE URGENTI DI SOSTEGNO NEL SETTORE ENERGETICO E DI FINANZA PUBBLICA**

In particolare, si segnalano nell'interesse degli enti locali:

- **Art. 3-bis. – (Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)**

Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1,

del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas

- **Art. 3-ter. – (Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas)**

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del predetto testo unico, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243

- **Articolo 3-quinquies (Disposizioni per l'acquisto di beni e servizi)**

All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento”

- **Articolo 7-bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)**

L'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente (em. 7.0.24 RIF), apporta modifiche all'articolo 27 del decreto-legge n- 50 del 2017, in materia di trasporto pubblico locale (c.d. decreto Delrio). In particolare, ne sostituisce il comma 2 prevedendo nuove modalità di riparto del Fondo TPL ed inserisce un nuovo comma 2-ter volto a specificare che, all'esito del riparto come disegnato dalle lettere a) e b) del comma 2, cioè:

- per il 50 per cento tenendo conto dei costi standard;
- per il 50 per cento tenendo conto dei livelli adeguati di prestazione del servizio, nessuna regione può comunque ricevere un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del predetto Fondo, al netto delle variazioni dei costi del canone di accesso alla rete ferroviaria introdotte da RFI S.p.A. e di eventuali penalità.

Infine, è sostituito il comma 6 nel senso di stabilire che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità della loro applicazione ai fini del riparto del Fondo.

- **Articolo 8-bis (Anticipazioni di tesoreria degli enti locali)** inserito anche in Legge di bilancio 2023 all'art. 1 comma 782 fino al 2025

Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dal 2020 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2020 al 2023" »

L'articolo 8-bis, introdotto in sede referente, prevede che l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, da parte degli enti locali - già previsto a legislazione vigente per il triennio 2020-2022 – sia esteso all'anno 2023. La finalità della disposizione è quella di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali. La disposizione in esame reca novella l'art. 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020). Tale comma 555 interviene, per il 2020-2022, con una deroga all'art.222 del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000).

Ai sensi della disciplina del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

L'utilizzo delle anticipazioni determina, in capo agli enti locali, l'obbligo di corrispondere gli interessi sugli importi, dal momento del loro effettivo utilizzo, sulla base di quanto disposto nella convenzione che disciplina l'affidamento del servizio di tesoreria.

Con la modifica in esame, il periodo di applicazione della deroga diviene il quadriennio 2020-2023.

La norma novellata intende perseguire la finalità di favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali, secondo quanto stabilito all'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'art.4 stabilisce che, in via ordinaria, il pagamento non può superare il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (o dal ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, si veda più in dettaglio il comma 2). Tale termine può giungere fino a 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione "quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche" e a condizione che la pattuizione sia effettuata in modo espresso (c. 4).

L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi era stato peraltro già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità della norma in esame.

Si segnala, infine, che l'art. 3, comma 11-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020 (convertito dalla legge n. 21 del 2021) ha esteso fino all'anno 2027 il termine di applicabilità delle disposizioni del citato art. 1, comma 555, per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea

- **Articolo 9-bis (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di “soggetto responsabile” contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, come definiti dall’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi

- **Articolo 10, commi 1-2-ter (Affidamenti di lavori pubblici)**

All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole «città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «. L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui importo e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»

2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all’articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 »

## **PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE**

Al fine di migliorare ed ottimizzare le risorse strumentali ed umane, aumentando i risultati di soddisfazione degli utenti, risulta importante programmare il fabbisogno di personale, che materialmente è quello che opera con l’utente. In particolare si evidenzia il fondamentale ruolo dei dipendenti, sotto l’aspetto della correttezza, speditezza, e del buon andamento dell’attività amministrativa e di come essa viene percepita dai cittadini.

La spending review ed i protocolli d’intesa di finanza locale, da anni ormai accentuano il necessario contenimento della spesa, in particolare di quella corrente. Riduzioni che toccano anche la spesa del personale, che incide non di poco sul bilancio dell’ente territoriale. Spesa necessaria e che ha bisogno di attenzione nella programmazione, in quanto è possibile erogare servizi grazie al lavoro prestato dal personale. In un quadro economico non molto roseo, permeato da vincoli su assunzioni, sostituzioni, blocco del turn-over, il rinnovo contrattuale e le progressioni giuridiche ed economiche, è proprio il personale che, se adeguatamente motivato, fa la differenza nell’azione amministrativa.

*In ottemperanza al disposto del citato allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, gli organi di vertice sono tenuti ad approvare la programmazione del fabbisogno del personale, tenendo conto quanto sopra esposto.*

### **La programmazione in materia di personale tiene conto, in particolare, di quanto stabilito:**

- articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 prevede che le amministrazioni pubbliche curino l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

La programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata introdotta dall’articolo 39 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e confermata nelle successive leggi finanziarie.

L'articolo 91 del d.lgs. n. 267/2000, dispone che gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

L'obbligo di programmazione in materia di assunzione per il personale è altresì sancito dal d.lgs. n. 165/2001, in particolare, all'articolo 6, comma 3, ove si prevede che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica debba essere operata periodicamente o comunque a scadenza triennale del fabbisogno di personale con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale.

## **EVOLUZIONE PREVISTA NEL TRIENNIO**

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024, è stato approvato con deliberazione giuntale n. 155 del 11 novembre 2021, successivamente modificato ed integrato con deliberazione giuntale n. 24 del 24/02/2022; successivamente all'approvazione del rendiconto 2021, di cui alla deliberazione consiliare n. 33 del 31/05/2022, è stato aggiornato in ossequio all'art 2 c. 1 lett b) del DM 17 marzo 2020 che recita : “entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata”, prendendo in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2019, 2020 e 2021. Detta programmazione del fabbisogno per il Triennio 2022/2024 costituisce parte integrante e sostanziale della determinazione di Giunta Comunale n. 100 del 30/03/2022 con la quale sono state determinazioni in ordine al Piao "*Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022/2024. Determinazioni*" e delibera di Giunta Comunale n. 253 del 01/12/2022 di *aggiornamento Piano Triennale del fabbisogno 2022-2024. Anno 2022 e Piao*".

Nella predisposizione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023/2025, alla data attuale assorbito dal PIAO nel quale troverà declinazione in dettaglio, si farà quindi riferimento alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati che sono, come sopra indicato, le entrate degli anni 2019, 2020 e 2021 e alla spesa presunta del personale del triennio 2023/2025, dando atto che la spesa prevista nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025 è, per ciascuna annualità, contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel periodo 2011 - 2013 ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006 così come modificato dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 113/2016, come da tabella conservata agli atti e di seguito dettagliato:

Limiti di spesa ex art. 1 comma 557: €. 3.704.486,82

Costi previsti da dotazione inclusa programmazione 2023: €. 3.572.879,51

Costi previsti da dotazione inclusa programmazione 2024: €. 3.572.879,51

Costi previsti da dotazione inclusa programmazione 2025: €. 3.572.879,51.

La pianificazione del fabbisogno di personale nel triennio non può prescindere dai diversi vincoli già indicati nella definizione del quadro normativo di riferimento, in particolare:

### **1. sul fronte delle cessazioni dal servizio si devono considerare:**

- le cessazioni per pensionamento ordinarie;
- le cessazioni per trasferimento/mobilità presso altre Amministrazioni;
- le cessazioni per altri motivi;

sul versante delle assunzioni incidono:

- i limiti della normativa sopra richiamata;
- i vincoli legati alle disponibilità di bilancio

Conseguentemente, tenuto conto del predetto quadro e dei dati in possesso riguardo alle cessazioni la politica delle assunzioni sarà finalizzata:

- alla copertura delle esigenze di personale ritenute prioritarie per garantire il livello dei servizi;
- al possibile ricorso del servizio in convenzione di cui all' art. 30 del D.Lgs 267/2000, all'utilizzo del servizio condiviso di cui all'art. 23 del CCNL del 16/11/2023 e alla mobilità in entrata in considerazione delle possibili uscite al medesimo titolo.

## **PROGRAMMA DI ASSUNZIONI**

Con riferimento al piano assunzionale l'Amministrazione comunale procederà a completare il programma assunzionale indicato e avviato nel 2022, salvo nuova declinazione nel PIAO:

- la sostituzione, come già indicato per il triennio 2022-2024, di n.1 (una) unità dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, in sostituzione del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria cessato il 30/11/2022 mediante indizione di una procedura concorsuale/atingimento altre graduatorie/mobilità;

## **ANNO 2023**

- all'utilizzo di 1(una) unità di personale Cat. D con profilo amministrativo - tempo parziale di cui all'art. 14 del CCNL 22/1/2004;
- all'assunzione di personale appartenente alle categorie di cui all'art. 18 della legge 68/99, tramite avviamento numerico Cat. B – profilo amministrativo a tempo pieno;
- alle sostituzioni di figure infungibili o di dipendenti che rientrano negli obblighi di legge.

## **PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI**

Con deliberazione giuntale in data odierna è stato adottato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023 a cui si rinvia integralmente.

## **PIANO BIENNALE DEI SERVIZI E DEGLI ACQUISTI**

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici. L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

1. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
2. stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

Con deliberazione giuntale in data odierna è stato adottato il Piano Biennale dei servizi e degli Acquisti 2023/2024 a cui si rinvia integralmente.

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR**

La città di Monselice risulta assegnataria dei contributi per i seguenti progetti rientranti nell'ambito del cosiddetto PNRR:

- 1- Rigenerazione attraverso la sistemazione degli ambiti urbani lungo il canale "Bisatto" – Riviera Belzoni (fronte Villa Pisani) – CUP n° B43D21001590001 per € 270.000,00;
- 2- Rigenerazione e sistemazione degli ambiti urbani sfferenti a Piazza Mazzini e Via Argine Destro - CUP n° B49J21003030001 per € 481.000,00 più cofinanziamento di € 159.000,00 per complessivi € 640.000,00;
- 3- Riqualificazione urbana del complesso ex Chiesa Santo Stefano – Messa in sicurezza e restauro – CUP n° B44B17000070005, per € 2.885.000,00;
- 4- Riqualificazione urbana di Messa in sicurezza e restauro dell'edificio pubblico "Ca' Emo" – CUP n° B46E19000510001, per € 856.000,00;
- 5- Intervento di riqualificazione e valorizzazione dell'area denominata "Campo della Fiera" – CUP n° B47H20001890004, per € 508.000,00 più cofinanziamento per € 92.000,00
- 6- Interventi Messa in sicurezza e adeguamento impianti afferenti la Scuola Vittorio Emanuele II – CUP n° B46B19000220001, per € 300.000,00;
- 7- Interventi Messa in sicurezza e adeguamento impianti afferenti la scuola media Zanellato - CUP n° B46B19000220001, per € 300.000,00;
- 8- Opere finalizzate al mantenimento della sicurezza stradale - asfaltatura strade comunali - lavori di sistemazione ripristino via Umbria – CUP n° B49J18002270004, per € 650.000,00;
- 9- Opere di messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche di Piazza Venezia, Via Torcello e Via Rialto – CUP n° B423D21006070001, per € 90.000;
- 10- Opere di messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche zona San Bortolo, Via Chiesetta e Via Gambarare, attraversamento rotatoria fronte Redentore Via San Pietro, Via San Pietro Viminario – CUP n° B423D21006080001, per € 90.000.

Oltre a quanto sopra, la città di Monselice ha avuto accesso alle linee di finanziamento rientranti nel PNRR PADIGITALE:

- PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP B41C22000070006, per € 121.992,00;
- PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE - CUP B41F22000050006, per € 14.000,00;
- PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO - CUP B41F22000040006, per € 14.406,00;
- PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP B41F22000100006, per € 155.234,00.

**Il Dirigente Finanziari**

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005